

Via Riboli 15 – 16145 Genova www.studiodapelo.it

SGRAVI CONTRIBUTIVI: CONVIENE ASSUMERE ENTRO IL 31/12/2015?

La Legge di Stabilità 2016 dovrebbe ancora prevedere l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, ma con un forte ridimensionamento in termini di durata (da tre a due anni) e di misura massima dell'esonero dei contributi stessi (dagli attuali 8.060 euro ai 4.030 euro annui). Ciò significa che per gran parte dei contratti di lavoro non si registrerà alcun esonero, ma uno sgravio parziale. Se così fosse i datori di lavoro avrebbero la convenienza ad anticipare le assunzioni entro fine anno.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai lavoratori che, a vario titolo, hanno avuto (o hanno) un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato (partita IVA, co.co.pro) o un precedente in nero. Più precisamente:

- chi ha già stabilizzato o stabilizzerà entro il 31/12/2015 i suddetti rapporti deve porsi il problema, al momento non ancora affrontato, di che cosa potrebbe accadere nell'ipotesi in cui, entro i limiti prescrizionali, i soggetti della Pubblica Amministrazione deputati al controllo, come ad esempio gli organi del Ministero del Lavoro, gli Istituti Previdenziali e la Guardia di Finanza, dovessero provare che il rapporto è stato fin dall'inizio di natura subordinata (e quindi, da data antecedente rispetto a quella di assunzione con contratto a tempo indeterminato). Sembra evidente come, in questa ipotesi, e se provato, si possa arrivare alla restituzione dell'incentivo oltre che al pagamento delle contribuzioni ordinariamente dovute fin dall'origine dello stesso e delle sanzioni connesse al 'nero' o alla erronea qualificazione del rapporto;
- chi invece stabilizzerà i rapporti di cui al punto precedente dopo il 31/12/2015 potrà avvalersi, esclusivamente dal 01/01/2016, di procedure conciliative presso la commissione istituita all'interno della Direzione Territoriale del Lavoro (art. 410 c.p.c.), presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.) o presso una delle sedi di certificazione citate nell'art. 76 del D. L.vo n. 276/2003. Tali conciliazioni produrranno "l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi amministrativi, contributivi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell'assunzione".

Risulta pertanto, ad avviso di chi scrive, che sia opportuno procedere alla eventuale stabilizzazione dei rapporti sopra individuati <u>solo dal 01/01/2016</u>, previo atto di conciliazione.

Ciò anche se da tale scelta scaturirebbe uno sgravio contributivo parziale anziché uno sgravio totale.